

I rappresentanti sindacali possono invece ultimare le trattative se l'intesa non è stata sottoscritta

Nuovi eletti, i contratti non mutano

Gli accordi di istituto restano fino alla loro scadenza naturale

Pagina a cura
DI GIUSEPPE PENNISI

SULLE RELAZIONI SINDACALI
DI ISTITUTO

Si sono svolte ordinatamente e con regolarità le votazioni per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie degli istituti scolastici. Il verbale finale contenente le proclamazioni degli eletti chiuderà la fase elettorale, dando luogo all'insediamento della rappresentanza per il normale esercizio delle funzioni. Occorre, comunque, considerare che i rappresentanti eletti non svolgono singolarmente la funzione attribuita alla rappresentanza sindacale unitaria nel suo insieme. Caratterizza la rappresentanza unitaria proprio la sua natura intersindacale, per via della possibile provenienza degli eletti da organizzazioni sindacali diverse. Altra caratteristica della rappresentanza sindacale unitaria di istituto è la sua composizione collegiale, il che comporta che la volontà di tale organismo sia espressa dalla maggioranza che si stabilisce al suo interno. Il modo di formazione della volontà collegiale (all'unanimità ovvero a maggioranza) non è rilevante verso l'esterno, nel senso che, anche se la volontà della rappresentanza sindacale è stata espressa a maggioranza, essa è riferibile all'intero collegio. Questo fatto svolge i suoi effetti nei rapporti della rappresentanza sindacale con gli organi dell'istituto scolastico, tanto nella contrattazione (l'adesione all'accordo di istituto è valida se espressa dalla maggioranza dei componenti); quanto, per esempio, nella richiesta di assemblea di istituto.

■ LA CONTRATTAZIONE

La rappresentanza sindacale unitaria (costituita per effetto della votazione cui hanno titolo a partecipare i dipendenti di ruolo e i supplenti annuali) è titolare e svolge le relazioni sindacali, e in particolare la contrattazione di istituto come soggetto negoziale a pieno titolo. Le relazioni sindacali si compendiano nella contrattazione finalizzata alla definizione dell'accordo di istituto, ma riguardano anche l'informazione (preventiva o successiva) svolta dal dirigente scolastico per fornire alle forze sindacali legittimate (rappresentanza sindacale unitaria, organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del contratto e, per queste ultime, il dirigente provinciale o suo delegato) le informazioni relative ad aspetti organizzativi dell'istituto scolastico, che abbiano rilevanza nei rapporti di lavoro delle diverse categorie di personale. Attiene alle relazioni sindacali di istituto anche l'interpretazione dell'accordo di istituto (in tal caso, l'interpretazione dicesi autentica in quanto svolta dagli stessi soggetti che hanno contrattato e definito l'accordo di istituto).

■ EFFETTI DELL'ELEZIONE

Il primo dei problemi che viene in genere sollevato dai neo eletti è dato dalla volontà di riesaminare l'accordo sindacale eventualmente definito dalla precedente rappresentanza sindacale prima della scadenza e dell'indizione di nuove elezioni. Orbene, il rinnovo della rappresentanza sindacale, per scadenza del mandato conferito, non influisce sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni dai precedenti rappresentanti in carica. Così, l'accordo di istituto per il corrente anno scolastico, contrattato e sottoscritto dal dirigente pro tempore e dalla rappresentanza sindacale unitaria (regolarmente in carica), è pienamente valido ed efficace a tutti gli effetti. A nulla rileva l'eventuale non gradimento dell'accordo (o di particolari aspetti di esso) da parte dei nuovi eletti. Il dirigente non è tenuto ad annullare l'accordo già definito e a riaprire nuove trattative. Naturalmente, ove l'accordo pur delineato non fosse stato sottoscritto dalle parti, la contrattazione dovrà essere ripresa con la presenza della nuova rappresentanza sindacale e delle altre parti legittimate.